STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 183

Avanzamenti del personale subalterno

Nel primo anno di applicazione della presente legge saranno scrutinati per la promozione alla qualifica di usciere capo solo coloro che vengono inquadrati nella qualifica di usciere di la classe ad personam e che abbiano almeno tre anni di anzianita' nelle qualifiche di provenienza e di inquadramento, complessivamente. Qualora con tali promozioni non si coprano interamente i posti di pianta disponibili, concorrera' alle promozioni per i posti residui il personale inquadrato nella qualifica, di usciere che abbia almeno tre anni di anzianita' nella qualifica medesima.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	IX — Disposizioni finali e transitorie
Capo	III — Disposizioni speciali per il personale degli uffici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-183-avanzamenti-del-personale-subalterno/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it